

Alla **Regione Umbria**
Giunta Regionale
Direzione Regionale Governo del Territorio,
Ambiente e Protezione Civile
Servizio Sostenibilità Ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

c.a. Dott. Andrea Monsignori
amonsignori@regione.umbria.it
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

e p.c.

Alla **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria**
c.a. Soprintendente, RU Amm.ni periferiche dello Stato
mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Alla **Provincia di Terni**
c.a. Presidente Provincia di Terni
provincia.terni@postacert.umbria.it

Al **Comune di Orvieto**
c.a. Arch. Marco Rulli, RU Comune di Orvieto
comune.orvieto@postacert.umbria.it

Alla **AFOR - Agenzia Forestale Regionale**
c.a. Legale Rappresentante
agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

Orvieto, 03 marzo 2021

Oggetto: Procedimento ex art. 27 *bis* D.Lgs 152/2006 su istanza del proponente società ECG UMBRIA SRLS per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) avente ad oggetto la realizzazione e gestione di un parco fotovoltaico dell'estensione di circa 40 ettari denominato "San Faustino FV" nel Comune di Orvieto (l'"Impianto")

Osservazioni e opposizioni

I. INSANABILE INAMMISSIBILITA' DEL PROGETTO PER DIFETTO DI LEGITTIMITA' DEL PROPONENTE E MANCANZA DI UN PRESUPPOSTO ESSENZIALE DI LEGGE NON AVENDO LA PROPONENTE ECG UMBRIA SRLS LA DISPONIBILITA' DELLE AREE SULLE QUALI REALIZZARE GLI IMPIANTI (*art. 13.1, lettera c), delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010.*

Anche a non voler considerare che

a) le scritture private di “*promessa di cessione di diritto di superficie a termine*” allegate dalla proponente ECG UMBRIA Srls sono “scadute” alla data del 30/12/2020,

b) le predette scritture non risultano registrate né tantomeno trascritte e quindi, -in fatto- prive di data certa e non opponibili ai terzi,

c) anche ad un esame superficiale le firme apposte dalla promittente Società Agricola San Faustino S.r.l. in calce ai contratti ed ai successivi rinnovi sembrerebbero difformi l’una dall’altra

rimane non contestabile il fatto che la proponente NON ha la disponibilità delle aree sulle quali si dovrebbe realizzare l’Impianto.

Infatti.

La proponente ECG UMBRIA SRLS ha allegato alla domanda tre scritture private aventi ad oggetto “*Promessa di cessione di diritto di superficie a termine*” stipulate tra la proprietaria Società Agricola San Faustino S.r.l. e una società denominata Econtaminazioni S.r.l., che avrebbe poi ceduto tali contratti alla proponente ECG UMBRIA SRLS. Il contratto preliminare è ritenuto astrattamente idoneo a tal fine, ma nello specifico il D.M. 10 settembre 2010 richiede che esso conferisca la “*disponibilità*” delle aree. La giurisprudenza pacificamente conferma che a tal fine occorre che il contratto conferisca, nelle more della stipula del contratto definitivo, l’effettiva disponibilità, cioè una facoltà di utilizzo non precario dell’area interessata dall’impianto (Tar Sardegna, Sez. II, n. 118/2020), ovvero il possesso pieno e non una limitata disponibilità delle particelle per l’accesso ai luoghi per l’acquisizione dei dati necessari per la progettazione esecutiva (Tar Basilicata, Sez. I, n. 271/2012).

Le scritture sovra citate **NON conferiscono alcuna effettiva “disponibilità” delle aree** ed anzi anche il solo accesso necessario ad effettuare le indispensabili rilevazioni è subordinato all’autorizzazione del proprietario!

Nelle tre scritture private allegate dal proponente si legge a chiare lettere:

“4.1 A partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, la promittente cedente conferisce alla promittente cessionaria il diritto di accedere sul fondo previa richiesta e con il supporto di incaricati della Cedente, **al solo fine di effettuare rilevazioni che potranno risultare necessarie o utili per lo sviluppo dell’Impianto Fotovoltaico**; tali attività dovranno svolgersi nel rispetto delle colture presenti sul fondo e non dovranno impedire le attività di coltivazione ovvero quelle comunque che la cedente intendesse operare. La promittente cessionaria s’impegna a risarcire immediatamente ogni eventuale danno causato alle colture presenti sui terreni che sia dipendente oggettivamente dall’accesso all’interno degli stessi, da parte di persone o cose operanti nell’interesse della promittente cessionaria.

4.2 La promittente cedente consente che parte promittente cessionaria svolga le operazioni per l’effettuazione di tutti i depositi, notifiche e domande per l’adempimento di tutte le formalità, la redazione di ogni atto e documento e l’adozione di tutte le ulteriori iniziative ed attività che potranno essere necessarie o utili, per il solo sviluppo dell’impianto fotovoltaico presso la proprietà.

Tale autorizzazione **non consente comunque in alcun modo alla Parte cessionaria di possedere, detenere ovvero disporre del terreno che con il presente atto le viene promesso in concessione di diritto temporaneo di superficie, fino a quanto non avverrà la stipula del contratto definitivo.**”

Dalla semplice lettura appare evidente come PER ESPRESSA VOLONTÀ DELLE PARTI i contratti siano radicalmente inidonei ad integrare la condizione minima di presentazione dell’istanza di autorizzazione. Aggiungiamo, per quanto non sarebbe necessario, che la disponibilità delle aree non può essere integrata nel

corso del procedimento. La giurisprudenza ha ormai definitivamente riconosciuto che il difetto originario e/o sopravvenuto della disponibilità delle aree implica **inammissibilità** della domanda di autorizzazione, **che non può essere “sanata.”**

In proposito, che se il comma 4 bis dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, come inserito dall’art. 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, aveva consentito che per gli impianti alimentati a biomassa e per gli impianti fotovoltaici, la disponibilità fosse documentata *“nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione”*, l’art. 65, comma 5, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, con norma di interpretazione autentica, ha disposto che *“Il comma 4-bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall’articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”*.

In altri termini, se in passato la disponibilità dell’area poteva comunque intervenire nel corso del procedimento, la disposizione suddetta ha escluso tale “favor” per gli impianti fotovoltaici, come a chiari termini statuito dal Consiglio di Stato (sez. IV, 4538/2016).

Da quanto sopra ne discende che la domanda presentata è insanabilmente inammissibile.

Ma ancora più illuminante circa l’assoluta incompletezza e fumosità del progetto proposto dalla ECG Umbria Srls è un documento presentato come *“promessa di vendita di cosa altrui”* secondo il quale la Azienda Agricola San Faustino Srl, usufruendo di un diritto di prelazione sulla base di un presunto contratto di affitto di ramo di azienda in essere con un terzo soggetto, Azienda Agricola Le Rocche di Orvieto S.r.l., si impegna a comprare un terreno di proprietà di quest’ultima e quindi a rivenderlo alla ECG UMBRIA Srls affinché quest’ultima possa utilizzarlo per costruirci la *“sottostazione di collegamento con la rete elettrica nazionale”*.

Ebbene da un esame della documentazione presentata risulta che

- 1) Tale promessa di vendita di cosa altrui non risulta registrata
- 2) L’impegno assunto dalla Azienda Agricola San Faustino Srl di comprare e poi rivendere risulta –come da contratto- scaduto alla data del 30.12.2020
- 3) Non esiste agli atti alcuna prova circa l’esistenza del citato contratto di affitto di ramo di azienda (che pure dovrebbe essere stato quantomeno registrato) dal quale deriverebbe il presunto diritto di prelazione (?) sul terreno
- 4) Non risulta agli atti alcun documento a riprova che l’attuale proprietario del terreno (che, lo sottolineiamo, è assolutamente necessario per la realizzazione del progetto) sia stato anche solo informato (!) della cosa
- 5) Come ultima, ma non meno importante, osservazione si rileva come agli atti NON RISULTI IL CONTRATTO con il quale la Econtaminazioni Srl avrebbe ceduto alla ECG UMBRIA Srls i vari contratti aventi ad oggetto la *“promessa di cessione di diritto di superficie a termine”*
Non essendoci prova alcuna circa l’avvenuta acquisizione dei contratti da parte della ECG UMBRIA Srls quest’ultima non ha alcun titolo per ottenere il richiesto provvedimento autorizzatorio.

In pratica, ad oggi, il progetto presentato dalla ECG Umbria Srls risulta fondato sul nulla non avendo quest’ultima la disponibilità di alcunché su cui realizzarlo.

II. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7/2011

La norma richiamata regola l’installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole, prevedendo: *“1. Nelle aree agricole è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che*

per la stessa installazione non sia destinato più del dieci per cento della superficie di terreno agricolo nella disponibilità del proponente, da calcolare escludendo la superficie boscata”.

Fermo restando quanto già esposto circa la non idoneità delle scritture private sovra citate le stesse hanno (o meglio avevano visto che, in ogni caso, sono scadute al 30/12/2020) la cessione di diritti di superficie a favore della proponente ECG UMBRIA SRLS per una estensione complessiva di circa **40,58 ettari**, dei quali **39,3 ettari**, **cioè sostanzialmente l'intera superficie, destinati all'Impianto!**

La violazione dell'art. 6 del Regolamento è palese.

III. L'IMPIANTO RICADE IN AREE NON IDONEE

Nella scheda di sintesi il proponente dichiara che ***“L'area in esame, come si evince anche dalle cartografie, non ricade nelle zone previste nell'allegato C, quindi il terreno dove verranno realizzati i nostri impianti fotovoltaici risulta idoneo.”*** Contrariamente, invece, a quanto distrattamente affermato dal proponente l'Impianto ricade in aree non idonee, sotto almeno due profili ampiamente documentabili e documentati.

Infatti.

Sorvoliamo –in questa Sede- sulla “esattezza” della documentazione allegata dal proponente (si guardi ad esempio la scheda di sintesi non tecnica, pag. 15 – Figura 5: “Inquadramento su aree non idonee al fotovoltaico” che consta di una cartografia di non chiara provenienza nella quale – sicuramente per una mera svista- (1) sono indicati i simboli di due “ville storiche” (Δ) ma ne risulta rimossa la legenda con la conseguenza che chi si trova ad esaminare la richiesta non è –suo malgrado- in condizioni di comprendere cosa rappresentino quei simboli (2) non risulta il simbolo degli edifici religiosi (+).

Rimane il fatto che dalla stessa cartografia allegata al documento come **“Figura 5 – Inquadramento su “Aree non idonee al fotovoltaico”** così come dalla **“Carta dei Paesaggi Qc 4.2 Carta delle risorse storico culturali del Piano Paesaggistico Regione Umbria”**, risulta che l'Impianto ricade in quasi interamente nell'ambito di pertinenza di due **“Ville e dimore storiche”**, specificamente definite come **“Ville”** (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.24). In particolare, si tratta di **Villa Laura Vagorides Ruspoli** e di **Villa Valentini**.

Tra le due ville predette è presente anche la **Cappella Rurale L'Elmo/Palombara**, parimenti vincolata.

Nelle immediate vicinanze dell'Impianto è altresì presente una architettura religiosa su cui è apposto il medesimo vincolo, ossia la **Chiesa di San Bartolomeo**

Ciò detto, il punto b) dell'allegato C del Regolamento Regionale 7/2011 definisce **non idonei**:

<b) insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale (articolo 18 del regolamento regionale 25 marzo 2010 n. 7) e ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'articolo 29 della Lr 27/2000 e s.m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della Lr n.11/2005, nonché ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del Dlgs n. 42/2004 e s.m.e i.;

normativa di riferimento: articolo 18 del regolamento regionale 25 marzo 2010 n. 7; articolo 29 della Lr n. 27/2000 e s.m. e i; articolo 33, comma 5 della Lr n. 11/2005; Dlgs n. 42/2004 s.m. e i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta pregiudizio per la salvaguardia del valore estetico, storico e culturale di tali insediamenti, che le norme intendono tutelare;>>

La Dgr 40/2012 che ha modificato il regolamento 7/2011 ha chiarito che per ambito di pertinenza si intende *“l'area di intrusione visiva tra l'impianto da realizzare e l'edificio tutelato, di estensione non inferiore a 500 metri dal perimetro dell'edificio stesso.”* Ciò significa che, disegnando virtualmente un cerchio con un raggio di 500 m. dalle Ville, l'Impianto non dovrebbe essere visibile da qualunque punto all'interno di quest'area.

Esaminando il progetto proposto risulta evidente e documentato che:

- il Campo 1 praticamente costeggia Villa Laura, posta ad una distanza di circa 70 mt.;
- il Campo 2 dista circa 400 mt da Villa Laura, quindi anch'esso in piena area di intrusione visiva;
- i Campi 1 e 2 sono altresì visibili dalla Cappella Rurale L'Elmo/Palombara;
- il Campo 3, infine, è pienamente visibile dalla Chiesa di San Bartolomeo, dalla quale dista meno di 500 mt.

È quindi palese la non idoneità del sito scelto per l'Impianto.

Potremmo fermarci qui' ma aggiungiamo quanto segue.

L'Impianto proposto dovrebbe svilupparsi in adiacenza alla strada provinciale (SP) 101, individuata come una delle “strade panoramiche” secondo l'Art. 47 delle NTA.S), che di seguito succintamente si riporta:

- 1. Il PRG.S individua nel territorio comunale le strade panoramiche appartenenti al sistema territoriale strutturale delle emergenze percettive, in relazione alle prescrizioni del PTCP (art. 137- Tav II A),**
- 2. Il PRG.S tutela le condizioni di panoramicità delle strade. Le eventuali progettazioni che possono interferire con le visuali panoramiche dovranno essere corredate dalle idonee verifiche e valutazioni a dimostrazione dell'assenza di interferenza visuale e mantenimento delle visuali di interesse paesistico.**
- 3. Lungo i tratti di strade panoramiche di crinale, definiti in modo univoco dalla visibilità panoramica su due lati tutte le trasformazioni di ordine insediativo, comprese le realizzazioni di annessi agricoli ed attrezzature tecnologiche, sono ammesse esclusivamente nel caso in cui la linea di colmo e in ogni caso la parte sommitale degli edifici e dei manufatti di diverso genere risulta ad una quota di almeno 10 m al di sotto della quota sul livello del mare della culminazione morfologica. Si osserva che manca nella documentazione allegata alla domanda qualsiasi riferimento alla qualificazione della provinciale 101 come “strada panoramica” e alla compatibilità con i predetti vincoli.**

Ciascuno dei tre i campi che formano l'Impianto è interessato da una moltitudine di prescrizioni urbanistiche limitative, alcune delle quali del tutto ostative.

In particolare:

CAMPO 1

- **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (A)”** di cui all'Art. 16 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl49).
- **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (B)”** di cui all'Art. 16 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl 50 – 123 – 126 – 127 – 79; fg31 pl 7 – 28 – 50).
- **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (C, D)”** di cui all'Art. 16 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl 44 – 51 – 78).

- **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (2)”** di cui all’Art. 18 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl 44 – 51 – 50 – 49 – 123 – 126 – 127 – 79 – 78; fg 31 pl 7 – 28 – 50).
- **“Aree di elevata diversità floristico-vegetazionale”** di cui all’Art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl 44 – 49 – 50 – 51 – 78 – 123; fg 31 pl 7 – 50).
- **“Aree di interesse faunistico”** di cui all’Art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl 44 – 51 – 50 – 49 – 123; fg31 pl 7 – 50).
- **Zona “area agricola”** di cui all’Art. 78 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl 44 – 51 – 50 – 49 – 123 – 126 – 127 – 79 – 78; fg 31 pl 7 – 28 – 50).
- **“Aree Boscate”** di cui all’Art. 79 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl 123(parte)).
- **“Vincolo idrogeologico”** (fg 12 pl 44 – 51 – 50 – 49 – 123 – 126 – 127 – 79 – 78; FG31 PL 7 – 28 – 50).

CAMPO 2

- **“Vincolo idrogeologico”** (fg 13 pl12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35).
- **“Aree soggette a vincolo”** di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (FG 13 PL 24(parte) - 26(parte)).
- **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (B)”** di cui all’Art. 16 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg13 pl12 – 14 – 19 – 20 – 25 – 26 – 35).
- **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (2)”** di cui all’Art. 18 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg13 pl 12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35).
- **“Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche”** di cui all’Art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione– Parte Strutturale (fg13 pl 12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35).
- **Zona “area agricola”** di cui all’Art. 78 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg13 pl 12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35).
- **“Aree Boscate”** di cui all’Art. 79 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg13 pl 19(parte) – 24(parte) – 25(parte) - 26(parte)).

CAMPO 3

- **“Vincolo idrogeologico”** (fg32 pl21 – 24 – 42 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 77 – 80 – 89).
- **“Aree soggette a vincolo”** di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (fg 32 pl 21(parte) – 24(parte)).
- **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (A)”** di cui all’Art. 16 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg32 pl 46 – 49 – 55 -77).
- **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (B)”** di cui all’Art. 16 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg32 pl 24 – 44 – 45 – 48 – 80).
- **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (C, D)”** di cui all’Art. 16 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg32 pl 21 – 42 – 54 – 89).
- **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (2)”** di cui all’Art. 18 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg32 pl 21 – 24 – 42 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 77 – 80 – 89).
- **Zona “area agricola”** di cui all’Art. 78 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg32 pl 21 – 24 – 42 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 77 – 80 – 89).
- **“Aree Boscate”** di cui all’Art. 79 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg32 pl 77(parte) – 46(parte) – 48(parte) - 49(parte)).

Alcuni dei vincoli elencati sono qui di seguito esaminati al fine di mostrare come gli stessi abbiano un impatto sostanzialmente ostativo.

A) Le aree comprese nel **fg 32 pl 46 – 49 – 55 -77 e nel fg 12 pl 49**, come si desume dal Certificato di Destinazione Urbanistica, ricadono nella “**Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (A)**” di cui all’**Art. 16 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale**: aree in cui sono espressamente esclusi gli interventi diversi da “*interventi pubblici di riassetto a tutela e messa in sicurezza del patrimonio urbanistico esistente. Interventi privati di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo purché non riguardino sostituzioni di parti strutturali degli edifici e che comunque non determinino incrementi di carico sul terreno*”, ad eccezione degli usi condizionati, che tuttavia si identificano nella sola realizzazione di **infrastrutture** di pubblica utilità **non altrimenti posizionabili**.

Non rientrando l’Impianto né tra gli usi consentiti né tra quelli condizionati, la sua realizzazione **è vietata dal PRG.S.**

B) “**Aree di elevata diversità floristico-vegetazionale**” di cui all’**Art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale** (fg 12 pl 44 – 49 – 50 – 51 – 78 – 123; fg 31 pl 7 – 50), che riguarda interamente il Campo 1.

L’area interessata è considerata una “**Banca genetica di riferimento per la progettazione e l’attuazione degli interventi di recupero naturalistico del paesaggio**”.

Il PRG.S in queste aree “*incentiva la protezione delle praterie primarie e la loro conservazione attraverso attività di pascolo*”.

Pur in assenza di un divieto, è evidente che la realizzazione di un impianto industriale delle proporzioni dell’Impianto sarebbe **in contrasto** con queste indicazioni.

C) “**Aree di interesse faunistico**” di cui all’**Art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale** (fg 12 pl 44 – 51 – 50 – 49 – 123; fg 31 pl 7 – 50).

Il PRG.S recepisce con questo vincolo i perimetri delle aree di interesse per la conservazione degli habitat e delle popolazioni della fauna selvatica.

Anche in questo caso, l’Impianto è inconciliabile con la prescrizione in esame, in quanto cancellerebbe, per ben 40 ettari, l’habitat che essa intende al contrario conservare.

*** **

Per quanto sopra esposto, con riserva di ulteriormente argomentare, e con espressa riserva di ogni azione e ragione in tutte le Sedi per il risarcimento di ogni e qualsiasi danno che dovesse direttamente o indirettamente derivare a qualsiasi titolo dalla eventuale autorizzazione alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico denominato “San Faustino FV” così come richiesta dalla ECG UMBRIA SRLS e suoi eventuali successivi aventi causa

I sottoscritti:

ANTICA OLIVAIA S.S.A. Sede legale: Località San Bartolomeo, 17, Orvieto (TR), in persona del legale rappresentante Marco Paris;

IL FOSSILE di FUGGE MARIA GIULIA e GIOVANNA, Sede legale: Vicolo Santo Stefano, 3 Orvieto (TR), in persona del legale rappresentante Maria Giulia Fugge;

AZIENDA AGRICOLA DARLINER di Veronica Mercadante, Sede legale: Località San Bartolomeo, 13 Orvieto (TR), in persona del legale rappresentante Veronica Mercadante;

AZIENDA AGRICOLA PODERE LOLIONDO di Francesca Stame Sede Legale: Localita' San Bartolomeo, 19 in persona del legale rappresentante Francesca Stame;

(portatori di interesse in quanto aziende agricole e agrituristiche localizzate nel comune di Orvieto, in un raggio di circa 1 km dal proposto Impianto ed accomunate dall'aver effettuato negli anni investimenti relevantissimi per il recupero di antichi casali e l'avvio di produzioni agricole tipiche, biologiche e di alta qualità, valorizzando la straordinaria vocazione agricola e turistica del territorio)

DICHIARANO


la loro OPPOSIZIONE alla realizzazione del progetto presentato dalla ECG UMBRIA S.r.L.

CHIEDONO

alle autorità competenti di rilasciare certificazione di **NON RICEVIBILITA' E NON PROCEDIBILITA'** – e comunque con qualsiasi statuizione rigettare il progetto - alla realizzazione del medesimo atteso che l'impianto, le opere e le infrastrutture accessorie e connesse risultano singolarmente e complessivamente non compatibili con la vigente normativa ed in contrasto con gli esistenti vincoli di legge.



ANTICA OLIVAIA S.S.A.

IL FOSSILE di FUGGE MARIA GIULIA e GIOVANNA



AZIENDA AGRICOLA DARLINER di Veronica Mercadante





AZIENDA AGRICOLA PODERE LOLIONDO di Francesca Stame